

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE QUALE INTERMEDIARIO DEL CITTADINO.

Nr. Progr. **94**
Data **11/06/2013**
Seduta NR. **25**
Titolo **1**
Classe **7**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	N
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

CASTELLUCCI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE QUALE INTERMEDIARIO DEL CITTADINO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 141/2012, con cui è stato approvato lo schema di convenzione per l'accesso ai Servizi Demografici online – ed in particolare al servizio di rilascio dei certificati con firma digitale – da parte di soggetti intermediari qualificati;

Considerato che, tra i soggetti intermediari, sono stati individuati gli ordini professionali che agiscono nell'area della Provincia di Bologna;

Considerato che a partire da metà aprile scorso è stata pubblicata la nuova versione del Sistema Informativo Territoriale – SIT, che mette a disposizione varie banche dati, relative in particolare a:

- cartografia;
- dati catastali di base;
- stradario e numerazione civica;
- interventi edilizi effettuati sul territorio;
- destinazione urbanistica vigente, con la normativa specifica;
- dati sulle attività produttive;
- la visualizzazione dei dati anagrafici (soggetti residenti in un'unità immobiliare);
- la visualizzazione della rendita catastale degli immobili;
- la visualizzazione dei dati catastali;

Precisato che nella nuova versione del SIT l'accesso avviene tramite il sistema FedERa, in modo da garantire l'identità digitale delle persone che utilizzano il sistema;

Dato atto che le suddette banche dati sono necessarie per alcune categorie di soggetti intermediari (es: Collegio dei Notai della Provincia di Bologna) per l'accertamento di dati in tempo reale relativi alla materia urbanistica e catastale, al fine di espletare i propri compiti istituzionali;

Visti e richiamati:

- l'art. 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni) del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni), che al comma 1 prevede che: "I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.";
- l'art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) del Codice sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), che al comma 1 prevede che "Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

- b) *è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;*
- c) *riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;*
- d) (...)
- e) *con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;*
- f) *con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;*
- g) (...);

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Amministrativa e Innovazione in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione per l'accesso al sistema informativo territoriale, formato da n. 15 articoli e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'ente titolare del trattamento dei dati, provvederà alla sottoscrizione della convenzione con gli "enti consultanti" che ne faranno apposita richiesta; la stessa deve contenere le normative che autorizzano alla verifica dei dati personali e le relative tipologie di certificazioni – tra quelle disponibili nel servizio – per cui si richiede l'accesso;
- 3) Di dare atto che il Sindaco provvederà, altresì, quale rappresentante pro-tempore del Comune – titolare del trattamento – a designare Responsabili esterni al trattamento dei dati attraverso i legali rappresentanti dei soggetti che firmeranno la convenzione, in quanto i medesimi saranno chiamati a trattare dati anagrafici del Comune;
- 4) Di dare atto, infine, che in sede di sottoscrizione della convenzione potranno essere apportate al testo tutte le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E ... (SOGGETTO CONSULTANTE) PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE QUALE INTERMEDIARIO DEL CITTADINO

FRA

Il Comune di Anzola dell'Emilia con sede legale in _____, rappresentato da _____, nato a _____, che interviene nella qualità di _____,

E

il _____ (Soggetto Consultante), in rappresentanza dei propri associati, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, che interviene nella qualità di _____ del _____,

considerato:

- che i soggetti aderenti al presente accordo intendono realizzare una collaborazione in virtù del progetto di semplificazione dell'attività amministrativa tra enti pubblici secondo i principi di cooperazione applicativa sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito denominato semplicemente CAD), conformemente alle disposizioni dell'art. 43 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, finalizzata alla consultazione dei dati e planimetrie urbanistiche del territorio;

Tutto ciò visto e considerato, si conviene quanto segue:

ART. 1 – Definizioni

Sistema Informativo Territoriale: è un sistema di gestione territoriale ad interfaccia web che consente di poter eseguire tutte le funzioni di ricerca e visualizzazione delle informazioni collegate ai dati territoriali (cartografia, stradario, dati catastali degli immobili, dati anagrafici dei soggetti, banca dati degli interventi edilizi, ecc.);

Soggetti Consultanti: soggetti aderenti alla convenzione che consultano i dati personali per l'espletamento delle proprie finalità istituzionali o per l'espletamento delle attività strettamente necessarie per lo svolgimento della professione;

Dati in consultazione: dati personali fruibili dai Soggetti Consultanti in sola lettura, senza possibilità di estrazione;

Fruibilità dei dati: la possibilità di utilizzare i dati anche trasferendoli nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del CAD;

Federa: sistema di autenticazione federata adottato dalla Regione Emilia-Romagna e fornito dalla Società Lepida Spa;

Titolare del trattamento: soggetto cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; per le anagrafi delle popolazioni residenti è il Comune, rappresentato dal sindaco o suo delegato;

Responsabile del trattamento: soggetto preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;

Incaricato del trattamento: persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento sui dati;

Interessato: persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;

Credenziali di autenticazione: codice per l'identificazione dell'incaricato del trattamento associato ad una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo, o dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato del trattamento, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, o caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave, ai sensi dell'All. B, Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 2 – Oggetto e finalità

La presente convenzione disciplina l'accesso al Sistema Informativo Territoriale e, specificamente ai dati relativi a:

1. cartografia;
2. dati catastali di base;
3. stradario e numerazione civica;
4. interventi edilizi effettuati sul territorio;
5. destinazione urbanistica vigente, con la normativa specifica;
6. dati sulle attività produttive.
7. la visualizzazione dei dati anagrafici (soggetti residenti in un'unità immobiliare);
8. la visualizzazione della rendita catastale degli immobili;
9. la visualizzazione dei dati catastali;

ART. 3 – Dati e documenti a disposizione del Soggetto Consultante

Le tipologie di dati e documenti a disposizione nel SIT e oggetto della presente convenzione sono quelli elencati al precedente art. 2.

La presente convenzione si intende riferita anche all'accesso a documenti in formato digitale, ove disponibili, riferiti agli interventi edilizi effettuati sugli immobili presenti sul territorio.

ART. 4 – Obbligo del Comune

Il Soggetto Consultante provvede a fornire credenziali di autenticazione agli operatori cui verrà consentito l'accesso al servizio on-line tramite il sistema Federa, e si impegna a mantenere reciprocamente allineati gli accreditamenti dei propri associati che accedono al sistema; questo sarà possibile grazie all'utilizzo del sistema di autenticazione federata (Federa), che la Regione Emilia-Romagna ha adottato come standard per i servizi on-line forniti dagli enti del suo territorio.

I dati e documenti resi disponibili nel SIT, di cui all'articolo 3 della presente convenzione, si riferiscono a soggetti ed immobili registrati nelle banche dati messe a disposizione tramite il SIT.

ART. 5 – Obblighi dei Soggetti Consultanti

Il Soggetto Consultante accede al Sistema Informativo Territoriale attraverso l'autenticazione a Federa, e si impegna a comunicare i nominativi dei propri associati che accederanno alle banche dati collegate al SIT, e a comunicare tempestivamente qualunque variazione che dovesse intervenire successivamente.

A fronte di tale servizio, il Soggetto Consultante non richiederà alcun onere all'utenza; l'accesso a determinate categorie di documenti, ove disponibili, potrà essere soggetto al pagamento di diritti di segreteria, che saranno specificati al momento della consultazione.

ART. 6 – Controlli

Il Comune si riserva di verificare la correttezza delle procedure e delle richieste attraverso la predisposizione e la messa in atto di controlli informatici e organizzativi, nonché di adottare provvedimenti a fronte dell'accertamento di eventuali illeciti ed irregolarità o della inosservanza dei termini della presente convenzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 7 – Titolarità delle banche-dati

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate sulla propria banca-dati, anche sotto il profilo della responsabilità per le informazioni contenute e di tutela della proprietà intellettuale.

Pertanto, non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca-dati, tutelata dall'art. 102 *bis* della l. 22/04/1941, n. 633, o utilizzarli per fini diversi da quelli menzionati nella presente convenzione.

Nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente convenzione, il Comune mantiene, in via esclusiva, la facoltà di gestire, definire, modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati; ha altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

ART. 8 – Comunicazione e promozione

Il Comune e il Soggetto Consultante si impegnano a pubblicizzare le attività realizzate ed i risultati conseguiti attraverso la presente convenzione con apposite e concordate iniziative di comunicazione e promozione.

ART. 9 – Referenti

Il Comune e il Soggetto Consultante provvedono a comunicarsi vicendevolmente i nominativi dei soggetti referenti per la presente convenzione.

ART. 10 – Rinvio alle disposizioni del Codice per la protezione dei dati personali

Ciascun Soggetto Consultante rimane titolare autonomo del trattamento dei dati raccolti nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed è, pertanto, autonomamente tenuto all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART. 11 – Comunicazioni alla Registration Authority

Il Soggetto Consultante si impegna a comunicare al Comune, in qualità di Registration Authority, l'elenco degli incaricati del trattamento dei dati e a mantenerlo periodicamente aggiornato.

ART. 12 – Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sua sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2015.

ART. 13 – Foro competente

La competenza in relazione alle controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente accordo è concordemente devoluta al Foro di Bologna.

ART. 14 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 15 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in due copie originali non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al d.p.r. 26/04/1986, n.131.

Per il Comune

Per il Soggetto

Ai sensi dell'art. 1341, co. 2°, del codice civile, le parti approvano specificamente per iscritto la clausola di cui all'art. 15 della presente convenzione "Foro competente".

Per il Comune

Per il Soggetto

Bologna,

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **94** del **11/06/2013**

AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE QUALE INTERMEDIARIO DEL CITTADINO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA ED INNOVAZIONE Data 10/06/2013 SAGGINI PATRIZIA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 94 DEL 11/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 27/06/2013